

CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE ASSOCIATE ALL'AREA VASTA EMILIA NORD AUSL DI MODENA (CAPOFILA) E AZIENDA AOU DI MODENA CON POSSIBILITÀ DI ADESIONE PER LE ALTRE AZIENDE SANITARIE ASSOCIATE ALL'AREA VASTA EMILIA NORD – CIG QUADRO: 8266063AF8 – CIG DERIVATO 93774769FE

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (Codice Fiscale 01874240342) con sede in Parma (PR), via Gramsci n. 14, di seguito denominata semplicemente "AOU", rappresentata dalla Dott.ssa Michela Boschi, nata a _____ il _____ in qualità di Direttore. della S.C. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici e a ciò autorizzata con Deliberazione n. 366 del 27.09.2018, nonché la Deliberazione n.965 del 30/08/2019;

E

L'Impresa ETJCA Spa con- sede in Corso Sempione, n. .39 - 20134 Milano – Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 12720200158, iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Milano al n. 67949, di seguito denominata anche semplicemente "IMPRESA", in persona di CRIVELLIN GUIDO, nato a _____ () il _____ in qualità di Legale Rappresentante;

Premesso che:

- con decisione n. 756 del 06/04/2020 è stata indetta procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio biennale di somministrazione di lavoro temporaneo avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO per l'aggiudicazione in unico lotto del servizio biennale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente all'Azienda USL di Modena INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs.50/2016 per l'aggiudicazione in unico lotto del servizio biennale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente all'Azienda USL di Modena - Durata del contratto: due anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno e proroga tecnica alla scadenza. Importo complessivo biennale non superabile, comprensivo dell'opzione prevista di maggiorazione per eventi imprevedibili e urgenti: € 7.600.000,00, IVA di legge esclusa. Importo complessivo di gara comprensivo dell'eventuale rinnovo, dell'opzione prevista di maggiorazione per eventi imprevedibili e urgenti e della proroga tecnica semestrale: € 13.300.000,00, IVA di legge esclusa – CIG: 8266063AF8 - PROROGA del contratto in essere fino al 31/10/2020, per l'importo complessivo previsto di € 2.800.000,00, IVA di legge esclusa - CIG 7917633D6F";
- con decisione n. 1462 del 01/07/2020 è stato approvato un nuovo progetto per l'aggiudicazione del servizio biennale di somministrazione di lavoro temporaneo avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO di cui alla sopra richiamata decisione n. 756 del 04/04/2020, e di INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs.50/2016 per l'aggiudicazione in unico lotto del servizio biennale di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente alle Aziende sanitarie Associate all'Area Vasta Emilia Nord AUSL di Modena (Capofila) e Azienda AOU di Modena, comprensivo dell'eventuale opzione prevista di maggiorazione per eventi imprevedibili e urgenti per un importo complessivo di appalto di € 20.000.000,00, IVA di legge esclusa con previsione dell'eventuale proroga tecnica semestrale alla scadenza biennale dei contratti (€ 5.000.000,00 per AUSL e AOU di Modena) e della possibilità di adesione per le altre Aziende sanitarie Associate all'Area Vasta Emilia Nord (esclusa l'AUSL di Reggio Emilia), e pertanto per le Aziende USL e OU di Parma e USL di Piacenza (stima eventuale adesione € 20.000.000,00). **Nuovo importo complessivo di gara**, comprensivo della proroga tecnica semestrale alla scadenza biennale dei contratti AUSL e AOU di Modena (€ 5.000.000,00) e dell'opzione dell'adesione eventuale delle Aziende USL e OU di Parma e USL di Piacenza (€ 20.000.000,00): **€ 45.000.000,00, IVA di legge esclusa – CIG QUADRO: 8266063AF8"**;
- con decisione n. 2406 del 30/10/2020 è stata approvata una modifica ad importo complessivo di gara invariato e pari ad **€ 45.000.000,00, IVA di legge esclusa**, della decisione n. 1462 del 01/07/2020, sopra richiamata per estendere la possibilità di adesione anche all'AUSL di Reggio Emilia alla scadenza prevista per il 14/08/2022– **CIG QUADRO: 8266063AF8**

- la procedura è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent – ER;
- con decisione n. 3418 del 29/12/2021 si prendeva atto dell'esito della gara telematica, aggiudicando il servizio in oggetto alla ditta ETJCA S.P.A., con sede legale a Milano (MI), 20145 – Corso Sempione 39, Codice Fiscale e P. IVA n. 12720200158, per un importo complessivo presunto biennale di aggiudicazione per le due Aziende USL e AOU di Modena, comprensivo dell'opzione incrementale per imprevisti e della proroga semestrale alla scadenza, di € 23.660.750,00 IVA esclusa, (sconto del 5,357% sulla base d'asta d'appalto di € 25.000.000,00) con possibilità di adesione per le altre Aziende Sanitarie Associate all'Area Vasta Emilia Nord, e pertanto per le Aziende USL e OU di Parma, USL di Piacenza e USL di Reggio Emilia (per quest'ultima alla scadenza del contratto in corso prevista per il 14/08/2022) per un importo stimato complessivo di ulteriori € 20.000.000,00, IVA esclusa, comprensivi dell'eventuale proroga tecnica semestrale alla scadenza unica di tutti i contratti;
- con decisione 3433 del 30/12/2021 si è proceduto a prorogare fino al 31/03/2022, nelle more dell'attivazione dei nuovi contratti in esito alla aggiudicazione della procedura di gara AVEN, i contratti per l'espletamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE in essere con la ditta ETJCA S.p.A. di Milano, alle condizioni economiche ed operative in essere, con rinuncia all'adeguamento Istat, per le esigenze dell'Azienda Usl di Modena, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell'Azienda USL di Parma;
- con le decisioni n. 158 del 21/01/2022 e n. 520 del 03/03/2022 si è proceduto a rettificare la decisione n. 3418 del 29/12/2021 di aggiudicazione del servizio biennale di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente alle Aziende sanitarie Associate all'Area Vasta Emilia Nord alla ditta ETJCA S.P.A. di Milano e di contestuale recepimento della quota dell'Azienda USL di Modena:
 - sostituendo l'importo di aggiudicazione complessivo per le due Azienda USL e AOU di Modena IVA inclusa, inizialmente individuato nell'importo di € 28.866.115,00, con l'importo corretto di € 23.822.120,00, IVA al 22% compresa, calcolato applicando l'IVA sulla corretta base imponibile che, per questi contratti, coincide con il solo compenso di agenzia;
 - sostituendo altresì per le stesse ragioni l'importo di aggiudicazione complessivo dell'Azienda USL di Modena, IVA inclusa, inizialmente individuato nell'importo di € 10.969.123,70, con l'importo corretto di 9.052.405,60, IVA al 22% compresa, calcolato come sopra applicando l'IVA sulla corretta base imponibile, il solo compenso di agenzia;
 - sostituendo il CIG derivato AUSL errato con il CIG corretto 911350918B;
- infine con decisione n. 740 del 30/03/2022, nelle more della stipula e dell'attivazione dei nuovi contratti in esito alla aggiudicazione della procedura di gara AVEN, i contratti in essere con la ditta Etjca S.p.a. di Milano per l'espletamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le esigenze dell'Azienda Usl di Modena, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell'Azienda USL di Parma, sono stati prorogati fino al 30/04/2022;
- con determinazione 1245/2022 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma recepiva l'aggiudicazione della predetta gara per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a decorrere dal giorno 1.09.2022 e sino al 29.02.2024;

premessò altresì che:

- ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del Codice, la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva è stata inviata a tutti i soggetti ivi indicati, in data 30/12/2021;
- la stazione appaltante ha richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d. "antimafia" e che l'Azienda sanitaria stipulante si riserva di risolvere il presente contratto qualora le verifiche da parte dell'ufficio competente ravvisino, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione contrattuale.

Tutto ciò premesso e ratificato, con l'intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli atti richiamati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'Offerta Tecnica dell'Impresa, l'Offerta Economica dell'Impresa, il Bando, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi CSA) con i relativi allegati, ancorché materialmente non allegati allo stesso.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del contratto si intende per:
 - **Offerta Tecnica:** l'insieme di documenti, contenenti la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dall'Impresa, secondo l'articolazione descritta nel disciplinare di gara, richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo, ancorché non fisicamente allegata.
 - **Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dall'Impresa, richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo ancorché non fisicamente allegata.
 - **Documentazione di gara:** il disciplinare di gara e relativi allegati tutti che, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al CSA e relativi allegati.
2. Le espressioni riportate nei documenti richiamati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui le singole clausole del contratto dispongano diversamente.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente contratto disciplina l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente alle Aziende sanitarie Associate all'Area Vasta Emilia Nord, AUSL di Modena Capofila.
2. Con il presente atto l'Impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda contraente a fornire il servizio in oggetto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla propria Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, alla documentazione di gara e all'atto di aggiudicazione definitiva, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta.
3. In particolare, formano oggetto del contratto le prestazioni meglio specificate nella Documentazione di gara e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa, così come risultanti dalla documentazione di gara e dall'offerta, tecnica ed economica, presentata dalla ditta aggiudicataria.

Articolo 4

Durata del contratto

1. La durata contrattuale è pari a mesi diciotto, decorrenti dal 1 settembre 2022 e sino al 29 febbraio 2024; tale durata potrà protrarsi di ulteriori sei mesi (proroga tecnica).
2. È riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale o di norma di legge. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 5

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 10, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Impresa garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei Documenti di Gara e nell'Offerta Tecnica presentata.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Documenti di gara e nella Offerta Tecnica dell'Impresa. In ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene la medesima Impresa ogni relativa alea.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti. Le attività contrattuali così come specificate nei documenti di gara, nel CSA e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire tutte prestazioni ricomprese nel presente contratto salvaguardando le esigenze dell'Azienda, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto, secondo le specificazioni del CSA.
6. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Servizio destinatario dei beni oggetto della gara.
7. L'Impresa si obbliga ad assicurare all'Azienda, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all'uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6

Obbligazioni generali dell'Impresa aggiudicataria

1. L'Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto:
 - ad osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda;
 - a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Come previsto dal CSA (art. 5), che qui si intende integralmente richiamato, la ditta aggiudicataria dovrà individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di **un capo commessa/referente dell'impresa**, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche dell'Impresa aggiudicataria

1. L'Impresa, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria **Offerta Tecnica**, nonché agli obblighi previsti dal **Capitolato speciale di gara**, che qui si intendono **integralmente richiamati**.

Articolo 8

Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara (in particolare, CSA e relativi allegati) e nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara, nonché dal presente contratto.
2. Le comunicazioni relative ad ogni contestazione interrompono i termini di pagamento delle prestazioni contrattualizzate sino alla risoluzione della irregolarità contestata.

Articolo 9

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. A mente e termini dell'art. 101 del d.lgs. n.50/2016 e delle linee guida ANAC, l'esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto cui spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni e la connessa responsabilità della relativa gestione in uno con il relativo coordinamento dell'esecuzione.
2. Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi di legge, per la componente sanitaria è individuato nella dott.ssa Isabella Raboini e, per la componente amministrativa, nella dott.ssa Michela Boschi
3. In particolare, spettano al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) le seguenti funzioni:
 - provvedere al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
 - segnalare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eventuali inadempimenti dell'Impresa per l'applicazione delle penali previste.

Articolo 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Impresa dall'Azienda sono indicati nell'Offerta Economica cui si rimanda e da ritenersi parte integrante del presente contratto.
2. I predetti corrispettivi sono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi al presente appalto, con le modalità e nei termini di cui al presente contratto ed agli atti tutti nel medesimo richiamati.
3. I medesimi corrispettivi sono dovuti unicamente all'Impresa e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 11

Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. La fatturazione dei corrispettivi e dei rimborsi di cui al precedente art. 10 ha luogo mensilmente secondo le specifiche prescrizioni contenute nell'art. 17 del CSA.
2. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche all'Impresa avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC, attestanti la esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali compresi nell'appalto. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, ad avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità contributiva dell'Impresa.

3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n.231/2002 e s.i.m.) e bonificato, a mente e termini dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Impresa assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ed ai sensi dell'art. 20 del CSA, l'Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136, il conto corrente, indicato nella dichiarazione presentata dalla ditta in sede di gara e allegata al presente contratto. L'Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono indicate nella dichiarazione sostitutiva in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", presentata dalla ditta, allegata al presente contratto.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all'Azienda contraente. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG 93774769FE.
8. L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda contraente e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa potrà sospendere le prestazioni previste nel contratto a pena di risoluzione.

Art. 12

Garanzia definitiva

L'Impresa, a mente e termini di quanto stabilito dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, ha costituito una garanzia definitiva n. 01.000059182 per l'importo di € 161.180,42.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 13

Riservatezza e Trattamento dati personali

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. Deve essere assicurato il rispetto della riservatezza e delle relative istruzioni che verranno impartite da chi coordina e sovrintende alla prestazione lavorativa presso le strutture aziendali a cui saranno destinati. Costituisce pertanto obbligo dell'Impresa la somministrazione di personale formato in materia di protezione dei dati personali con esonero dell'Azienda per eventuali responsabilità civili eventualmente scaturenti dal mancato rispetto delle direttive impartite.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. L'Impresa potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti.
6. L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.
7. Ai sensi del d.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi alla Stazione Appaltante verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. La Stazione Appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. I Responsabili/ Incaricati del trattamento dati sono individuati all'interno della Stazione Appaltante in base agli specifici regolamenti aziendali. L'interessato ai sensi dell'art 7 D.lgs. 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all'esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7.
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, i dati personali forniti devono essere esatti e corrispondere al vero, con esonero reciproco da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
9. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda contraente risulti titolare, l'Appaltatore è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro

all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel designare, se necessario in base alle caratteristiche del servizio e conformemente al Provvedimento della Autorità Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, predisponendo e conservando l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite nonché comunicando almeno annualmente al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all'Impresa stessa o ai suoi dipendenti o collaboratori, causati dai beni oggetto del presente contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Impresa deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne l'Azienda appaltante, ivi compresi suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare all'Azienda appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a cose di terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Appalto, compresi eventuali danni derivanti dalla circolazione dei propri automezzi, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale non inferiore al valore del contratto e con validità non inferiore alla durata del contratto.
3. L'Impresa dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa stipulata con Generali s.p.a., per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 15

Risoluzione

1. L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R o PEC, nelle ipotesi previste dall'art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di cui all'art. 18 del Capitolato speciale.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art. 108, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (a mero titolo esemplificativo: frode, di grave negligenza, grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; nel caso di reiterato inadempimento; esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale), il responsabile unico del procedimento, in accordo con il direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà a mezzo pec la contestazione degli addebiti,

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Laddove le predette controdeduzioni dovessero essere valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, l'Azienda, su proposta del responsabile del procedimento, dichiarerà risolto il contratto. Si applica altresì la previsione di cui al comma 4 dell'art.108 del d.lgs. n.50/2016.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art.3 della legge n. 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto il caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.
4. Trova applicazione il comma 5 dell'art. 108 del d.lgs. n.50/2016.
5. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.
6. In caso di risoluzione determinata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 108 del d.lgs. n.50/2016, l'onere da porre a carico dell'Impresa sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa la fornitura oggetto del presente contratto ove l'Azienda non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. n.50/2016.

Articolo 16

Recesso

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec, nei casi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. mutamenti di carattere organizzativo;
 - b. sopravvenute nuove esigenze connesse al fabbisogno dei beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto da parte del Servizio di destinazione dei medesimi;
 - c. attivazione di convenzione Consip/Intercent-ER avente ad oggetto i medesimi beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto a prezzi più favorevoli qualora l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle quotazioni di cui alla propria offerta economica al fine di allinearle a quelle della convenzione quadro;
 - d. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.
3. In caso di recesso da parte dell'Azienda, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 17

Subappalto

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura di cui al presente contratto.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.i.m. in materia di cessione del credito.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 19

Disposizioni in ordine alla sicurezza del lavoro

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 20

Foro competente

Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna, sezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l'esecuzione del contratto è competente il foro dell'Azienda Contraente.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, imposta di bollo, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge. L'Azienda comunica al Fornitore le modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Azienda verserà direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti della legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. regime di Split Payment).

Al presente contratto, in caso d'uso, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del **"Fornitore"**.

Art. 22

Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria, preventiva, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 23

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è regolata, in via graduata:
 - a. dalle clausole del presente atto e dagli atti richiamati quali parti integranti del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);
 - c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 24

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme le medesime clausole e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto in formato elettronico, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Firma apposta digitalmente da

L'Amministratore Delegato

Guido Crivellin

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente.

L'Amministratore Delegato

ETJCA S.P.A.

Guido Crivellin

Firma apposta digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Logistica e
Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

Dott.ssa Michela Boschi